



| Categoria | | Qualifica | N.º dei posti | Stipendio o salario maxi annuo iniziale o fisso | Annotazioni | |
|---|-----------|-------------------------------|---------------|---|---|--|
| Impiegati | Salariati | | | | | |
| 1) Personale avente diritto agli aumenti periodici sullo stipendio o salario iniziale, cui al l'art 34 primo comma del presente Regolamento. | | | | | | |
| <u>A - Impiegati</u> - (oltre al segretario per quale provvede la legge com. e Prov. e, ed ai due giudici condotti, alle due levatrici condotte ed al veterinario comunale per i quali provvede il Regolamento Organico dei Sanitari del Comune). | | | | | | |
| 1 | | V. Segretario (patentato) (1) | 1 | 5500 (+) | (+) con modificato con deliberazione n. 255 del 13-8-1935 approvata dall'On. C. C. con decisione n. 4437 del 19-11-1935 Previa riduzione del 12% cui al R.D. 8.30/11) 1930 N.º 191 e riduzioni cui al R.D. 14/1/34 n. 561 (in quanto esse dovute) | |
| 2 | | Applicato di 1.º classe | 1 | 4800 | | |
| 3 | | " " 2.º " | 1 | 4350 | | |
| 4 | | " " 3.º " | 1 | 3400 | | |
| 5 | | Messa inserienti | 1 | 3000 | | |
| <u>B - Salariati</u> | | | | | | |
| | 6 | Capo guardia urbana | 1 | 3520 | e riduzioni cui al R.D. 14/1/34 n. 561 (in quanto esse dovute) | |
| | 7 | Guardie urbane | 2 | 2800 | | |
| | 8 | | | | | |
| 2) Personale a retribuzione fissa | | | | | | |
| | 9 | Guardie campestri | 2 | 3696 | Previa riduzione ect. come sopra | |
| | 10 | | | | | |
| | 11 | Contabile straordinario | 1 | 3600 | | |
| | 12 | Moderatore orologio | 1 | 316,80 | | |
| | 13 | Contabile comune | 1 | 1584 | | |
| | 14 | Prisello scuola | 1 | 1800 | | |
| | 15 | Contabile Matricole | 1 | 1440 | | |
| | 16 | Contabile | 1 | 1800 | | |
| <u>C - Personale d'opera</u> | | | | | | |
| | 17 | Capellano comune | 1 | 1584 | | |
| | 18 | Organista comunale | 1 | 580 | | |

(1) Il V. Segretario, oltre a reggere l'ufficio 2.º "Contabilità", è tenuto alla effettiva sostituzione del Segretario in ogni assenza di questo.

N.º Oggetto

Notata la mancanza in questo Comune del Regolamento di Polizia d'ortuaria:
 Ritenuto che il prefato segretario comunale ha provveduto opportunamente
 alla preparazione del detto Regolamento, in armonia peraltro alle vigenti disposizioni
 legislative in materia;

Visto l'art. 53 n.º 6 della Legge com. e Prov. 3 marzo 1924 n.º 983;

Delibera

n.º 112
 Oggetto:

Regolamento di
 Polizia d'ortuaria

Approvato il seguente Regolamento di Polizia Mortuaria per questo Comune.

Dec. n. 2172 del 25

Regolamento di Polizia Mortuaria

Articolo I

giugno 1915 con che

il prezzo per appo-
tune private o ipote-
e appella na au-
mentato da L. 60
a L. 300 al mq.
il V. Prefetto Penedo
ffo Ballero

Art. 1- Il Regolamento di Polizia Mortuaria ha per scopo di coordinare e disciplinare in armonia alle disposizioni del Regolamento di Polizia Mortuaria emanato il 5 luglio 1892, n. 448 e degli Art. 334 al 343 della legge sanitaria 27-7-1931 n. 1265 tutte le disposizioni che attengono, nel Comune, al servizio necroscopico e univoco per le malattie relative al servizio di custodia e di polizia del cimitero comunale e di quelli privati, ed a tutte le operazioni che in via ordinaria e straordinaria vengono compiute sui cadaveri.

Pubbl. all'Albo Per-
torio di questo Comune
per giorni 15, dal 4 al 19
somm. ai num. dell'art.
62 della legge C. o. Prov.
3/3/1934 n. 288 =

Art. 2- Il servizio di polizia mortuaria è diretto dal Podestà che lo effettua
a mezzo del personale direttivo, dell'ufficiale sanitario, dei medici necroscopici, del custode del cimitero e dei necrofori.

Art. 3- I capi di famiglia, i direttori di istituti, di ospedali, di collegi, di comandi militari, i capi dei vari ordini religiosi e i proprietari d'albergo sono tenuti a denunciare all'ufficio dello Stato Civile i casi di morte verificati entro le ventiquattro ore.

Art. 4- I medici e chirurghi sono obbligati a rendere la denuncia all'ufficio dello Stato Civile, entro le ventiquattro ore, sul prescritto modulo fornito dal Comune. Lo stesso obbligo spetta alla levatrice, che ha assistito la partoriente, per i casi di morte.

Art. 5- Quando la morte dipende da cause delittuose o non naturali il sanitario è pure obbligato a rendere la denuncia all'Autorità giudiziaria.

Art. 6- Avvenuta la denuncia del decesso, il Podestà fa eseguire dal medico necroscopico la constatazione di morte, il medico necroscopico rilascia il nulla osta per il seppellimento della salma nelle forme comuni oppure subordinatamente alla adozione di particolari misure.

È fatta eccezione per il caso in cui il cadavere venga messo a disposizione dell'Autorità giudiziaria.

Art. 7- Trascorso il periodo di osservazione che, hanno per i casi eccezionali, non può durare oltre le 36 ore, il cadavere deve essere sepolto nel furo, avvolta quanto meno in un lenzuolo.

La chiusura del furo deve essere operata dai necrofori del Comune.

I feretri particolari non possono venire chiusi alla presenza e colla assistenza dei detti necrofori.

Art. 8- I cadaveri ricaduti in conseguenza sono messi nella camera mortuaria ed ivi lasciati per il periodo prescritto di osservazione quando questo non si sia già verificato nel luogo di decesso.

Art. 9- In caso di morte per malattie epidemiche, e contagiose, di cui all'Art. 19 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 448 e Art. 277 del Regolamento locale di polizia d'igiene il medico necroscopico che ha visitato il cadavere, nella denuncia da rendere all'Ufficio dello Stato Civile e nella relazione da trasmettere all'ufficio d'igiene, per i provvedimenti di

IL SEGRETARIO

Spig.

Dimensione prescritti dal Regolamento Municipale di Igiene deve ammontare che il cadavere
deve essere trasportato dalla camera di osservazione, o percorso ventiquattro ore, direttamente dal
comune del defunto, al pubblico cimitero.

Art. 10- I cadaveri delle persone morte per tifo, tifo erantematico, scarlattina, difteri-
le e colera devono essere deposti in un lenzuolo incappato in soluzione di sublimato all'1%.
Detti cadaveri devono essere trasportati direttamente dal luogo del decesso alla camera
di osservazione se non può essere percorso ventiquattro ore dalla morte e dopo le ventiquattro
ore direttamente al cimitero.

Art. 11- Quando il Podestà lo reputi necessario per la tutela della salute pubblica, i
cadaveri di cui al precedente articolo devono essere trasportati, sotto l'osservanza delle
prescritte misure, dalla camera di osservazione al cimitero, anche prima che siano pa-
ssate le ventiquattro ore dalla morte.

Art. 12- Nella casa non può essere deposto più di un cadavere, madre e neonato morti al-
l'atto del parto possono essere rinchiusi nello stesso feretro.
Le famiglie povere hanno gratuitamente dal comune la casa mortuaria e la
prestazione del servizio nei necrofori.

Art. 13- La casa delle salme da interrare nella zona comune del cimitero comunale de-
ve essere di legno leggero ed eseguita con riguardo all'igiene ed al decoro. Le dimensioni
della casa devono essere corrispondenti alle esigenze del cadavere.

Art. 14- Per i cadaveri da trasportarsi fuori del comune il feretro deve essere eriguto
e chiuso nei modi rispettivamente prescritti dal Regolamento Generale di polizia mu-
nicipale 25 luglio 1908, N° 448.

Art. 15- Il trasporto dei cadaveri dal luogo del decesso alla Chiesa, ai templi,
alla camera di osservazione o di autopsia, ai cimiteri, agli scali ferroviari ed
alle barriere della città, è fatto su apposito carro adottato dall'Amministrazione
comunale, sempre che non sia richiesto di servizio di altro mezzo speciale
di trasporto, nel quale caso occorre l'autorizzazione dell'Autorità Municipale,
avendo il mezzo di trasporto essere riconosciuto idoneo dal punto di vista
sanitario e civile.

Art. 16- Le spese di noleggio del carro funebre per il trasporto delle salme
sono determinate dalle tariffe incluse nel capitolo per il servizio di transpor-
ti funebri.

Per gli inseriti nell'elenco dei poveri è concesso l'uso gratuito del carro di
trasporto.

Art. 17- È vietato il trasporto a mano dei feretri, eccezionalmente può essere au-
torizzato dal Podestà sotto l'osservanza di determinate condizioni.

Art. 18- La famiglia del defunto nel richiedere all'Ufficio Comunale e il carro
per il trasporto deve indicare l'ora e le vie da percorrere per effettuare il tra-
sporto stesso.

Il Podestà, necessitando, può mutare l'ora come l'itinerario del trasporto.
Art. 19- Quando occorran ragioni di necessità pubblica, il podestà può vietare
che il trasporto del cadavere si effettui con solennità e accompagnamento
di persone, all'infuori di quelle spettanti necessariamente al rito religioso ordinando

che la salma venga trasportata immediatamente e direttamente alla camera di esposizione oppure al cimitero.

Art. 20- Il feretro non può restare in luogo pubblico o aperto al pubblico che per il tempo necessario al compimento delle cerimonie religiose.

Quando restare fuori della casa di abitazione per essere trasportato fuori del Comune dovrà essere temporaneamente depositato nella camera mortuaria anexa al cimitero.

Art. 21- L'accompagnamento del feretro in forma solenne e le cerimonie religiose debbono compiersi nelle ore di giorno che intercedono dal levarsi al tramonto del sole.

Art. 22- Durante l'accompagnamento funebre di personaggi illustri il Podestà può prescrivere la chiusura dei negozi e degli esercizi pubblici e ordinare che innalzata sugli edifici privati la bandiera tricolore a mezz'asta.

Titolo II

Umumazioni ed esumazioni dei cadaveri

Art. 23- L'area del cimitero comunale è divisa in area pubblica ed area ad uso privato e quest'ultima comprende le fosse a stovo, i loculi e le cripte o capelle private.

Art. 24- Nelle aree dei cimiteri destinati alle sepolture comuni i posti sono fissati secondo un piano regolatore e distribuiti in tanti quadri in rapporto all'ampiezza delle aree, l'uno accanto all'altro in file continue, simmetricamente ai muri di cinta od ai viali di comunicazione. I campi sono divisi in campi per adulti e per infanti.

Art. 25- Le fosse per i campi comuni sono fatte con l'opera del personale del Comune.

Art. 26- L'occupazione di tal' fosse delle file cominciando dall'estremità di ciascun quadro e occupando fila per fila fino all'estremità opposta, in modo però da lasciare un interstizio tra una fila e l'altra per poterli colorare.

Art. 27- Le fosse per le sepolture comuni sono scavate alla profondità e la distanza prescritte dal Comune al dipendente personale.

Art. 28- Ogni fossa destinata a sepoltura comune viene contraddistinta da un cippo portante il numero progressivo e la indicazione dell'anno di sepellimento.

Art. 29- Per le inumazioni nei campi comuni non sono permessi feretri di ferro né di altro materiale non facilmente deperibile.

Nessun cadavere può essere ricevuto per essere inumato nel cimitero comunale senza la presentazione al custode del cimitero comunale senza la presentazione al custode del cimitero del certificato di nulla osta rilasciato dall'Ufficio dello Stato Civile del Comune.

Per i cadaveri provenienti da altri comuni oppure dall'Estero occorre pre-

vedere il Regolamento del Comune il Comune

a) a sfeno, cioè a cielo scoperto (parti distinte kumprouci e ~~proprietari~~).

b) nei loculi e nelle cripte o cappelle private.

Art. 32- Le sepolture private a sfeno sono capaci di una sola foga e sono distinte da un cippo sul quale non regolate le generalità della salma.

Tali foge sono incluse in un quadro apposto nell'interno del biunitero e la relativa concezione è giudiziale salvo ulteriore proroga accensentita dall'Autorità municipale dietro richiesta degli interessati;

Art. 33- La richiesta della sepoltura privata a sfeno deve essere accompagnata al Podestà equi qualvolta occorre depositarsi il feretro, con apposita domanda corredata dall'atto di morte e del certificato rilasciato dal medico necroscopico che ha visitato la salma da interrare.

Art. 34- Le foge a sfeno non sono concepe per l'interramento del cadavere di persona morta per malattia infettiva, non essendo permessa modalità speciale per la confezione del feretro.

Art. 35- La concezione del loculo viene fatta in seguito a richiesta degli interessati e senza limite di tempo.

Ogni loculo porta un numero di distinzione e non appena introdotto il feretro deve essere chiuso a mattoni e calce. Sulla parete longitudinale deve essere apposta una tavola di marmo portante il nome e la data di morte della persona a cui appartiene la salma rinchiusa.

Art. 36- Le spese di chiusura e di manutenzione del loculo sono a carico del concezionario.

Qualora il concezionario non eseguisca nel termine fissatogli dall'Autorità comunale le spese intimategli, queste saranno fatte eseguire a sue spese dal Comune. L'esazione relativa verrà fatta con i mezzi fiscali previsti dalla legge sulle esattorie.

Art. 37- Ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dei lavori intimati di cui all'Art. articolo precedente verrà pagabile dell'ammenda di L. 2 a carico del concezionario.

Art. 38- La concezione del loculo è fatta anche temporaneamente per deponervi salme destinate ad essere interrate altrove. Per dette concezioni non occorre richiesta scritta. Il concezionario è tenuto però all'osservanza delle prescrizioni contemplate dall'Art. 36 del presente Regolamento ed è pagabile, in caso d'insorgenza, delle minime previste dall'articolo 37.

Art. 39- Qualora per ingrandimento del biunitero o per altre ragioni si debbano annullare i loculi costruiti, le spese di ricostruzione e di trasporto delle salme saranno a carico del Comune.

Art. 40- Il feretro da depositarsi permanentemente nei loculi deve essere composto di legno resistente con cassa interna di zinco chiusa a fuoco.

Art. 41- La concezione delle aree del biunitero per la costruzione di cappelle e di cripte, a uso famiglia, viene fatta dal Podestà dietro regolare domanda in cui devono anche designarsi i parti delle salme da deponervi.

La domanda deve essere corredata di un disegno sinistrato delle opere da eseguirsi nella loro approssimativa misura e particolarità edilizie e artistiche.

Art. 42- Il Podestà, sentito l'ufficiale sanitario determina le condizioni alle quali debbono uniformarsi le opere da eseguirsi ed il tempo entro cui deve ultimarsi l'esecuzione stessa.

Art. 43- Qualora il concessionario non ottemperi alle condizioni presuntive, il Podestà, se è possibile, gli determinerà un periodo di tempo entro cui dovrà uniformare le opere alle condizioni impostegli.

In caso di ritardo o di rifiuto del concessionario, è in facoltà del Podestà di far distruggere le opere compiute e di retrocedere la concessione dell'area pattuita.

Art. 44- Sia nella cappella come nella cripta, il deposito delle salme deve essere effettuato singolarmente per ciascuno dei loculi costruiti, apponendo su ciascun loculo una tavola in marmo con il nome e la data di morte della persona rinchiuduta.

Non è permesso il deposito permanente delle salme nel suolo terreno.

Art. 45- Sia le cappelle come le cripte non possono avere alcuna apertura di comunicazione con l'esterno del cimitero.

Art. 46- Nei loculi delle cripte, delle cappelle private e dei loculi non pagati in via definitiva opere depositate che salme appartenenti alla famiglia del concessionario ed a parenti ed affini fino al 2° grado civile e dietro il pagamento della tassa di L. 25 come all'annua tabella, mentre qualora l'umiliazione dei detti loculi di persone diverse da quelle innanzi citate, dovrà essere preventivamente permessa dal Municipio e dovrà essere pagata una tassa di L. 250 pure stabilita nella detta tabella.

Il deposito provvisorio di salme deve essere autorizzato dal Podestà che ha facoltà di limitare il deposito entro un determinato periodo di tempo.

Art. 47- Qualora occorranno opere di riparazioni e di rinascimento alle cripte, alle cappelle private ed ai loculi, queste dovranno essere eseguite a spese del concessionario.

Qualora il concessionario non attenda alla regolare esecuzione, il Podestà, sul piano delle opere da eseguirsi proposto da un tecnico di fiducia, sentito l'ufficiale sanitario, imporrà l'esecuzione delle opere stesse entro un termine di tempo determinato. In caso di ritardo o di rifiuto da parte del concessionario, le opere saranno rimosse con i mezzi fiscali previsti dalla legge sulle esattorie.

Spese giorno di ritardo nel compimento delle opere importa l'ammenda di L. 5 a carico del concessionario.

Art. 48- La concessione delle aree per le sepolture private, cripte e cappelle ha carattere perpetuo. Le aree stesse con gli accessori ritornano nella piena disponibilità del Comune per inadempimento di atti di possesso per

un tenimento da parte del concessionario e dei suoi eredi.

Art. 49- Gli loculi come le aree adibite a sepoltura private non inclinali agli estranei. Intendendo il concessionario rinunziare alla proprietà di esse saranno recuperate dal Comune giusta il prezzo tassativamente fissato da Tabella annessa al Regolamento.

Art. 50- Qualora concernano gli estremi della contingibilità e dell'urgenza, il Podestà, relativamente ai concessionari dei loculi, delle cripte e delle cappelle, può adottare i provvedimenti di cui all'Art. 55 del R. Legge Com. e Prov. 3 marzo 1934 n.º 888.

Art. 51- Il prezzo di concessione delle fosse a sterno, il prezzo per la concessione in via effettiva e provvisoria dei loculi e di concessione delle aree per sepolture private non contemplati dalla Tabella allegata al presente Regolamento.

Art. 52- Le emanazioni dei cadaveri sono ordinarie e straordinarie.

Quelle ordinarie si compiono durante otto mesi dell'anno a partire dal 1.º ottobre al 31 maggio.

L'Autorità che ordina le emanazioni straordinarie deve avvertire l'ufficio dello Stato Civile dando le notizie che la interessano.

Art. 53- Le emanazioni ordinarie si compiono ogni dieci anni nei quadri delle fosse comuni e ogni quindici anni nei quadri delle fosse a sterno, secondo le istruzioni appositamente impartite dal Comune, sentito l'ufficiale sanitario.

Art. 54- I concessionari delle fosse a sterno possono recuperare il feretro, in stato di conservazione, e rinovare il diritto di collocamento in altra fossa analogamente designata dal Comune. Le spese di trasferimento del feretro sono a carico del privato.

Art. 55- Le emanazioni straordinarie possono essere ordinate dall'Autorità Giudiziarie o dal Podestà.

Art. 56- Se l'emanazione straordinaria è ordinata dall'Autorità Giudiziarie il cadavere sarà trasferito nella sala delle autopsie a cura degli infermieri municipali, osservando tutte le norme che potessero essere suggerite dalla predetta Autorità per meglio conseguire lo scopo delle sue ricerche.

Art. 57- Se l'emanazione è autorizzata dal Podestà, si devono osservare tutte le precauzioni che verranno, caso per caso, dettate dall'Ufficio d'Igiene Municipale e comprese nell'ordinanza emessa dal Podestà.

Art. 58- Per procedere alla emanazione ordinaria richiesta dai parenti è necessaria la domanda scritta presentata dal parente più prossimo. In tal caso il postulante è tenuto ad osservare le disposizioni disposte dall'Autorità Comunale per l'emanazione stessa.

Art. 59- Non viene considerata emanazione, agli effetti del presente Regolamento, il caso del trasferimento della salma depositata in via provvisoria per essere trasferita.

In tal caso sarà sufficiente che gli interessati prendano gli opportuni accordi con il custode del Cimitero.

Art. 60- Occorrendo emanare salme in tombe concesse a privati per compiere

opere di riparazione o di ritoccamento che fanno carico al Comune, le spese relative saranno a carico del Comune.

Art. 61- Giusta il potere di vigilanza che a norma del Regolamento Generale di polizia mortuaria compete al Podestà, i cimiteri privati ed i sepolcristi di famiglia sono soggetti all'esecuzione delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, fatta eccezione per quelle attinenti alle tasse delle relative tabelle.

Art. 62- Per i cimiteri privati ed i sepolcristi di famiglia valgono inoltre le disposizioni degli Art. 104 e 114 del Regolamento Generale di polizia mortuaria 25 luglio 1898, N° 448.

Titolo III

Epigrafi e segni funerari

Art. 63- Chiunque voglia apporre epigrafi sulle tombe dovrà presentare il testo in doppia copia all'Ufficio Comunale per ottenere la preventiva autorizzazione.

Tali iscrizioni sono soggette ad una tassa di revisione compresa nella tassa annua al Regolamento.

Le epigrafi apposte senza la preventiva autorizzazione saranno rimosse.

Art. 64- Sopra i tumuli che ricoprono ciascun cadavere e per mezzo della famiglia dei defunti si apporre segni funerari.

Tali segni non dovranno superare m. 0,80 di altezza; la base non potrà adossarsi nella terra a profondità maggiore di m. 0,30 né la sezione orizzontale potrà avere misura maggiore di m. 0,30 per m. 0,20.

Art. 65- I segni funerari resteranno nel posto fino allo sgombrò dei riquadri e saranno quindi rimossi all'atto dell'emanazione.

Art. 66- L'amministrazione comunale distruggerà o alienerà i segni funerari non inseribili come potrà cederli gratuitamente per essere apposti su altri tumuli.

Titolo IV

Norme per l'esecuzione dei lavori in genere nel cimitero comunale

Art. 67- Nell'esecuzione degli scavi e delle costruzioni i concessionari dovranno curare la massima diligenza nel compiere le opere per evitare guasti alle tombe ed alle opere pubbliche e private.

Art. 68- Nei giorni festivi è permesso lavorare quanto si tratta di opere urgenti che non permettano sereno.

Art. 69- I privati concessionari, durante l'esecuzione delle opere di loro interesse, potranno occupare provvisoriamente il suolo limitrofo per il deposito del materiale di costruzione e degli arredi da lavoro, malto a rendere sgombrò il terreno appena ultimati i lavori.

Art. 70- Nel cimitero dovrà introdursi soltanto calce spenta quando richiesta di spegnersi calce per compiere i lavori. Tutto il materiale da costruzione e dei manufatti dovrà essere introdotto nel cimitero in condizioni di

esere sur' alto adoprato etilando le opere di latorazione.



Art. 41- Per il trasporto del materiale da costruzione e per il passaggio del personale, adotto ai relativi datori, nel comune comunale, debbono seguire l'itinerario prestabilito dal custode.

Art. 42- Tutto il materiale proveniente dallo scavo e dalle opere di demolizione, come il materiale di rifiuto non potrà restare nel comune, ~~comunale~~, ~~debbono~~ seguire l'itinerario prestabilito dal custode. una dovrà essere trasportato al pubblico scarico.

E' soltanto in facoltà del comune di utilizzare materiale di scarico per ricoprire dei buchi.

Art. 43- E' in facoltà del comune, salvo le disposizioni degli Art. 53 e 55 del R. D. Legge Com. L. e Prov. L. 3 marzo 1881. n. 883, di far demolire tutte le opere costruite in deroga od anche con materiale non autorizzato dal Regolamento Edilizio o dall' Autorità Comunale.

Analogamente spetta al Podestà di far sospendere l'esecuzione delle opere in contravvenzione ai Regolamenti Comunali oppure agli ordini particolarmente impartiti.

Titolo V

Direzione e custodia del Cimitero

Art. 44- L'ufficio di direzione del cimitero è affidato all'impiegato adotto allo Stato Civile personalmente responsabile della tenuta dei registri di morte e degli altri atti e pratiche inerenti al servizio di polizia mortuaria.

Il servizio di custodia del cimitero è affidato ad un salariato titolaro nella pianta dell'organica del Comune.

Art. 45- La vigilanza dei servizi del cimitero spetta al Podestà coadiuvato da una Commissione, nominata per un biennio, tra le persone residenti nel Comune, con incarico di vigilare sull'esecuzione del presente Regolamento, nonché di esprimere il proprio parere su tutte le opere da eseguirsi nel cimitero sempre quelle di carattere intellettuale.

Art. 46- La vigilanza tecnico-sanitaria del cimitero è affidata ad un perito di fiducia del Comune e la vigilanza sanitaria è affidata all'ufficio sanitario del Comune, con le attribuzioni di cui al Regolamento Generale di polizia mortuaria e del Regolamento Municipale di Igiene.

Art. 47- Il custode del cimitero ha la diretta responsabilità del cimitero stesso e di tutti i servizi ad esso inerenti.

Sull'apposito registro, presentato dagli Art. 50 e 51 del Regolamento di polizia mortuaria 25 luglio 1892, n. 468, prende nota:

a) di tutte le immumazioni con le notizie riguardanti gli immumati; la data del seppellimento, il numero della fila e della fossa e delle carte di seppellimento;

b) di tutte le immumazioni con le notizie di cui sopra;

c) di tutte le variazioni per eruzioni e trasferimenti;

Art. 48- Il custode del cimitero ha inoltre la responsabilità di tutto quanto deve compiersi e si compie nell'interesse del cimitero.

sovleggia l'ingresso del pubblico nel Cimitero e ritira gli ordini di sepellimento rilasciati dalla Direzione.

Art. 79. Il custode deve esaminare che i feretri corrispondano alle modalità permesse e sorvegliare sull'opera degli interumatori.

Gli riceve gli ordini direttamente dal Direttore al quale deve comunicare ogni fatto anormale che avviene.

Art. 80. Il custode del Cimitero deve vigilare sulla perfetta tenuta di esso come pure sulla tenuta e pulizia della zona circostante al Cimitero (zona di rispetto).

Art. 81. Al custode del Cimitero è vietato:

a) di tenere in deposito o esercitare la ritenuta di oggetti funerari ecc.;

b) di assumere l'incarico di lavoro nell'interno del Cimitero per conto di privati;

Art. 82. Le operazioni di cui all'Articolo precedente porteranno all'applicazione, a carico del colpevole, dei provvedimenti disciplinari previsti dal Regolamento Organico impiegati e salariati comunali.

Titolo VI Polizia dei Cimiteri

Art. 83. L'operaio per la visita ai Cimiteri viene fissato dal Podestà con apposita ordinanza affissa sul cancello d'entrata.

Art. 84. Non è permesso l'ingresso nel Cimitero che ai soli pedoni o per nave condotta in carozzella.

Art. 85. È vietato l'ingresso alle persone in stato di ubriachezza o di esaltazione, alle persone sconvenientemente vestite ed ai ragazzi inferiori ai dodici anni non accompagnati da persone adulte.

È vietato nel Cimitero di chiedere l'elemosina.

Art. 86. È vietato di introdurre nei Cimiteri cani od altri animali, di portare strumenti musicali, armi da caccia, armerie da lavoro, astucci di sport, bisbette ecc.

Art. 87. Le persone inumate nel Cimitero devono comportarsi seriamente e convenientemente, astenersi dal cantare, fischiare, suonare od altre cose, fumare ecc.

Art. 88. È recato recare danni ai manufatti, alle piante, alle aiuole, di non seguire i viali lungo il percorso od i sentieri che conducono ai tumuli.

Art. 89. I contravventori alle disposizioni contenute negli Art. 83, 84, 85, 86, 87 e 88, a cura del custode e degli agenti municipali saranno espulsi dal Cimitero e sarà loro accertata la contravvenzione.

Art. 90. Tutte le persone adette ai lavori nel Cimitero devono rigorosamente osservare gli ordini superiori e attenersi alle disposizioni volte per volta impartite dal personale adetto al servizio di direzione e di custodia. Esse devono tenere un contegno particolarmente serio.

Gli insubordinati e quelli che non si comportano convenientemente

Vengano allontanati dal lavoro e non possono più esservi ammessi per tale scopo.

Art. 91 - Il lavaggio e la pulizia delle tombe e delle lapidi sono generalmente consentiti tutti i giorni eccettuati i festivi, durante l'apertura del cimitero, salvo limitazioni eccezionalmente stabilite.

Nei giorni di festa è permesso di portare, a mezzo di recipienti a mano, acqua per innaffiare i fiori e le erbe delle aiuole.

Art. 92 - Presso il custode potranno depositarsi un registro nel quale possono tenersi i reclami che il custode entro 48 ore deve comunicare alla Direzione del Cimitero.

Art. 93 - È in facoltà dell'Amministrazione comunale di far abattere le opere imperfette, sconvenienti o deteriorate in contatto con la sanità edilizia e col decoro del luogo. La stessa facoltà le compete per far rimuovere lapidi, cippi, giardini, lastre di pietra, vasi, lampade, corone di fiori ecc. che ingombrano il suolo pubblico o danneggiino opere comunali e private.

Articolo VII

Sala di Deposito

Art. 94 - Presso il Cimitero potranno essere deposti i cadaveri che per qualsiasi ragione non si possono lasciare in casa durante il periodo prescritto di osservazione.

Art. 95 - Le autopsie sui cadaveri debbono essere eseguite nella sala a tale fine destinata.

Nella medesima sala debbono essere eseguite le autopsie sui cadaveri richieste da altre Autorità e dai privati.

Art. 96 - Se l'autopsia del cadavere è chiesta ad altra Autorità che non sia giudiziaria o dai privati, la concessione è subordinata al pagamento di una tassa a favore del Comune.

Art. 97 - Nella sala delle autopsie vengono pure eseguite le iniezioni di soluzioni antisettiche sulle salme chieste dai privati e autorizzate dall'Autorità sanitaria del Comune.

Su tal caso il richiedente deve versare al Comune la quota di diritto stabilita dalla Tabella annessa al Regolamento.

Art. 98 - Le imbalsamazioni e le iniezioni conservatrici sui cadaveri, eseguite per cura dei privati, debbono essere autorizzate dal Podestà conforme alle prescrizioni del Regolamento Generale di polizia mortuaria e sono soggette al controllo dell'ufficiale sanitario al quale spetta l'erazione dei diritti fissi appositamente stabiliti dalla Tabella annessa al Regolamento.

Articolo VIII

Sanzioni Penali

Art. 99 - Salvo i reati contemplati dal Codice Penale e dalle altre leggi e regolamenti dello Stato, tutte le contraddizioni alle norme del presente Regolamento sono punite con le sanzioni e secondo la procedura prescritta negli

Art. 106, 107, 108 e 109 del R. D. Legge Com. e Prov. 6 marzo 1881 N. 388;

Art. 100 - Agli agenti accertatori delle contraddizioni spettano gli uffici

nella misura tollerata dall'Art. 140 del R. Legge Com. e Prov. 3 marzo 1934 n° 983 e secondo il reparto previsto dalle norme del Regolamento Organico comunali comunali.

Art. 101- Nelle contestazioni commesse da chi è soggetto all'altre autorità di revisione o conteglieria, nel caso di insolubilità del contumace, non applicabili le disposizioni dell'Art. 196 del vigente Codice Penale.

Art. 102- Gli incassi derivanti dalle ammende di cui agli Art. 97 e 117 sono devoluti a favore delle Opere Assistenziali.

Tabella A

Per diritto apponizione oggetti funerari sui tumuli nelle fosse comuni L. 1.-
 Per diritto concessione fosse a sterno nel quadro interno del Cimitero (posti distinti) } temporanei . 50.-
} perpetui 120.-
 Per diritto revisione epigrafi e altre opere intellettuali L. -

Tabella B

Per diritto deposito provvisorio salma in loculi L. 5 al giorno
 Per diritto deposito definitivo salma in loculi:
 1° e 2° fila in largo .. 500- l'uno
 3° " " 250- "
 4° " " altro 400- "

Per concessione area per sepoltura privata, cripta o cappella = 300 ~~---~~ al mq.

Per diritto tumulazione nelle cripte, nelle cappelle private e nei loculi di salma appartenenti alla famiglia del concessionario ed a parenti ed affini fino al 3° grado civile; L. 25,-

Per diritto tumulazione nei detti loculi di persone diverse da quelle estere, L. 250,

Tabella C

Diritto per l'autorizzazione alle autopsie per richiesta privata o Autorità L. 25,-
 Per prestazioni di iniezioni antisettiche 100,-
 Per prestazioni di iniezioni vascolari 100,-

Tabella D

Prezzo di recupero delle sepolture private L. 1/3 del primitivo prezzo di acquisto

IL COMMISSARIO PREFETTIZIO

Barattini

IL SEGRETARIO

Felici

Data: Regnando S. M. Vittorio Emanuele IV per grazia di Dio e per volontà della Na-
zione, Re d'Italia.

11 APR. 1935 Anno XIII

11 APR. 1935 Anno XIII
 11 APR. 1935 Anno XIII
 L'anno millenovecentotrentacinque, il giorno 11 del mese di aprile, in Segni e nella Rendita Municipale; il Comandante Prefettizio Sig. Barattini, assistito dal Segretario Comunale Sig. Felici Natalino.